

160%

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA Sezione Terza Civilo

Riunila in Camera di Consiglio in persona del Signori Magistrali :

Doll, Gluseppe

Colonna

- Presidente

Doll, Glovanni

Pliali

- Consigliere

Dott. Fablo

Florini

- Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

sentenza civile N. 1607

Depositata il

703 SET. 2013

R.G. Nº 2108/2008

Cron. N° 222子

Rep. Nº 1631

R. SEZ. Nº

R. G.I. Nº

SENTENZA

Nella causa civile in grado di Appello Iscritta al n.2108 del Ruolo Generale di questa Corte per l'anno 2008 – posta in decisione all'udienza collegiele del 13/11/2012, con l'emini alle parti per le loro difese conclusive – promosse da

- elettivamente domicillato in Bologna,

via G. Marconi n.45, presso lo sludio dell'avv.

Parma, in forza di procura apposta a margino dell'atto di citazione nel presente grado;

- Appelianto

nel confronti di

"CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A." (nella persona del suo legale rappresentante in carica) – elettivamente domiciliata in Bologna, viale XII

OGGETTO:

Intermediazione e Strumenti finanziari, Invalidità e risarcimento



Giugno n.26, presso lo studio dell'avv. Maria C. Mirabelli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Lorenzo del Giudice del Foro di Milano, come da procura in atti del presente grado;

- Appellota

In punto : Appollo avvorso la sentenza del Tribunate di Parma n.1433/2007, pubblicata il 19 ottobre 2007

Avente oggetto: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Posta in decisiono all'udionza collegiale del 13/11/2012, sulle seguenti CONCLUSIONI :

Il difensoro dell'appellante – come da verbale della relativa udienza, con richiamo all'atto d'appello, così formulato «Placela alla Corte Ecc.me, in riforma della sentenza n.1433/07 reso dul Tribunale di Parma, depositata il 19/10/2007: 11 in via principale, pronunciero l'annullamento per tutto le causali esposte in narrativa dell'atto di citazione del contratto intercorso fra l'odierno appellante e la Credit Suisse s.p.a., con conseguente condanna della banca al risarcimento del danni ed alla restituzione in favore del proprio citente dell'importo versato per l'acquisto dello obbligazioni Parmalat;

2) in via subordinata, accertare o dichiararo la violazione e da parto della banca convenuta - della normo di diligenza professionale e, per l'effetto, condennaro l'istituto a risardire tutti i danni patiti e patiendi dai proprio diente, pari all'importo da lui corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli Permaiat (ovvero quell'altra somme, maggiore o minore, che risultorà di giustizia). Più spacilicamente: dichiararo tonuta e condennare la 'Credit Suisse s.p.a." al

pagamento in favoro di 😂 💓 della somma di Eu. 160,000,001.

3) Condannaro la banca al pagemento in favore dell'appellante degli interessi e dal maggior danno da syalutazione monetaria ex art. 1224 il comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'offettivo soddisfo. 4) Con vittoria di spese a competenze di lite del dua gradi dei giudizio, citre al rimborso della spese forfetarie a art. 15 T.F. • da distrarsi direttamento in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari>>

Il difensore di parte convenuta – come da verbale d'udienza, facendo richiamo al contenuto della comparsa di risposta in questo Grado, così formulata <<1.'Ill.ma Corto di Appello adita · Voglia, disattesa ogni contraria richiesta e deduzione, respingere l'appello avversario o confermare la sentenza appellata o por l'effotto - nel merito: 1) in ogni caso, respingere le domande ovversarie, infondato in ogni loro parte, alla luce della mancanza di ogni vizio del contratto, di ogni inganno o forma di errore da parte del cliente e di ogni responsabilità della Banca convenuta, avendo questa operato nel rigoroso rispetto dei principi di diliganza, correttezza o trasparenza di cui alla normativa e rispettato ogni obbligo previsto della normativa stessa (e respingendo, per mora complotozza, ogni profilo di risarcimento di denno morale);

2) Con ogni salvezza di eccezioni istruttorio a con il favore dello spese e degli onorari di cause, citra i.V.A. e C.P.A.>>,

医多数食用的 法有益条款 医多类皮肤

LA CORTE

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. Fablo FLORINI -Viste le conclusioni prese del difensori delle parti, all'esito dell'udienza
collegiale; Esaminati gli atti e i documenti di causa -- ha ritenuto quanto segue

M. J.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

A) In forza dell'impugnata sentenza (n.1433/2007, dep.19/10/2007), Il Tribunalo di Parma - pur disponendo l'Integrale compensazione delle spese processuali - respingeva tutte le domande Ivi proposte dall'attore nel confronti di "CREDIT SUISSE (iTALY) s.p.a." (nel prosleguo solo "CSI"), volte ad ottenere a carlco di quest'ultima la condanna alla restituzione dell'importo di Eu.*60mila*, oltro gil interessi o la rivalutazione monetaria (dal giorno dell'acquisto, avvenuto il 7/3/2002, e fino al saldo), nonché le spese legell e gli accessori di causa; la somma auddetta veniva equiparata al corrispettivo per l'acquisto del titoli da lui compluto - essendone stata sua intermediaria la "CSI" -- In obbligazioni emosse da "PARMALAT FINANCE Corp B.V.", una società finanziaria avente sede in Olanda, che non aveva poi fronteggiato i propri impegni verso gli obbligazionisti, dopo il crollo dell'intero "Gruppo di Collecchio". La pronuncia di "prime oure" ha quindi respinto tutto to richieste del del fondale a vario lilolo sull'invalidità delle forme degil atti negoziali e aul vizio del consenso ad essi sottostante, sull'illegittimità del comportamento lenuto dalla Banca nell'ambito di tale operazione, ed in gonerale sulla sua pretesa responsabilità per i danni economici così cagionati all'investitore, particolarmente a seguito delle violazioni degli obblighi informativi atabiliti dalla vigente disciplina finanziaria (TUF - D.Lgsl, 68/1998 e Reg. CONSOB n.11522/98) - ma l'attuale gravame richiama solo algune fra le contestazioni originariamente formulate dal medesimo; l'odierno appellante ha quindi riproposto una serie di domande - le quali risultano

W

tuttora rilevanti, ai nostri fini - che sono così qualificabili nei presente grado :

- a) Di risardimento, per le conseguonze impulate a "CSI" in quanto asserilamente fonere di un diretto pregludizio, subito dal patrimonio del "risparmiatore" e euscellibile di prova ex art.23 co.6° TUF, quanto al suo evento costitutivo per l'asserita inottemperanza all'art.21 TUF, agli artt.26, 28 e 29, nonché arti.60 e 61 sempre del Reg. Consob; in particolare, la difesa del cilente attribulace apocifico rilievo alla mancata conoscenza che l'acquisto "procuratogli" abbia riguardato dei bonda provenionti da una "parteolpata" ostora (olandese) del "Gruppo Parmalat" anziché da una delle note "consociate" nazionali, sulla cui "solidità" il pubblico ere portato a confidere senza fomire appunio idonee indicazione in proposito: ciò a fronte dell'unica ed insufficiente indicazione di "PARMALAT NV", apposta sul contratto per designare l'emittente delle obbligazioni che ne erano oggetto, rese dunque "confondibili" con i titoli facenti capo alle "società italiane".
- b) Ancora rianroitoria, inerente sempre la violazione delle norme sopra richiamate, la cui consapevole trasgressione sarebbe rivelata dai medesimi elementi prima considerati, nel senso che lo stesso ricorso a "società fantocolo" straniere dal "nome camuffato" sarebbe <-rivelatore del fatto che "CSI" fosse a conoscenze, già da tempo, che "Parmalat" versava in gravi difficoltà... sistemo...congegnato ...per consentire il rientro del sitol craditi, scaricandoli sulla cilentela>> (v. pag.17 dell'atto d'appello).
- c) Di annullamento per errore, insorto nella fase genetica del rapporto, in una situazione ben conosciuta dalla Banca, resa edotta grazie al sofisilcati strumenti conoscitivi del "mercato" a sua disposizione, mentre l'inesperto

MOS

l'oggetto e le caratteristiche del suo investimento.

d) Di annullamento per conflitto d'interessi, ribadendo l'odierno appellante che anche le operazioni di acquisto di atrumenti finanziari "in contropartita diretta" – tanto più, una volla che l'esecuzione degli ordini dei cliente intervenga fuori dal "mercali regolamentali" – vadano intese come lesive dell'apposito divieto a carico degli intermediari, se compiute senza la necessaria (e consapovole) autorizzazione dell'investitore.

B) Dopo avere censurato il meccanismo di redaziono dell'appello avversario - silgmalizzato come "avuiso" dall'effettivo andamento della vicenda processuale, soprattuito per l'assoluta carenza di oblezioni specifiche avverso gli argomenti assunti in "prime curo", a supporto delle scelle decisorie enunciate nell'ampia molivezione del Tribunato di Parma - la dilesa dell'isiliuto elvetico rosisteva nel merito, negando (in questa sede, como nol grado precedente) la fondatezza delle pretese avversario e sostenendo la plena correttezza della propria condotta; essa ribadiva come l'Intero quadro Istruitorio - produzioni documentali e testimonianze raccolle - smentisse la ricostruzione avversaria, né vi fossero elementi di sorta per affermare da un lato la pretesa consapevolezza (in capo alla Banca) circa l'eventuale altrui errore, e d'aitro cento per ravvisare alcun 'conflitto d'interessi* a suo carico: in proposito, sotto il profilo dei dali pacifici, "CSI" richiamava inoltre la cronologia di tale rapporto, ove (da un lato) l'amissione delle obbligazioni "olandesi" risaliva al 25/7/2001, mentre il loro acquisto "per conto" del esta avvenuto all'inizio di marzo 2002 e già il 31/3/2002 il relativo "dossier titoli" fu trasferito da

quest'ultimo prosso altra Banca, ed infine (d'altre canto) il "crollo" della compagine "Parmalat" sopraggiunse soltanto negli ultimi mesi dei successivo anno 2003.

<u>Q)</u> In mancanza di ulteriore istruttoria e senza che, nel frattempo, fossero intervenuti elementi processuali di rillevo – sulle contrapposte conclusioni precisate dalle parli, come rispettivamente richiamate in epigrafe (cfr. verb.clt.) – all'esito dell'udienza collegiale del 13/11/2012 la causa veniva trattenuta in decisione da questa Corte, assegnando i termini secondo legge per il previo deposito delle memorie difensive finali; sicohè, dopo la loro scadenza – in data 4/2/2012 – si giungeva senz'altro a pronunciare nel merito la presente sentenza, emessa durante una successiva camera di consiglio,

tenuta il 19 marzo 2013.

MOTIVI della DECISIONE

Assorbite e rinunciate, al sensi dell'art.346 c.p.o., le questioni estranee alla residua iniziativa in esame, la sequenza delle articolazioni nel presente gravame conduce la Corte a valutare, in primo tuogo, l'unico elemento di fatto potenzialmente "sviluppato" — dall'odierno appellante — in modo tale da assumere rilievo ed "autosufficienza" al fini dell'impugnazione stessa: si tratta del tema circa la provenienza "strantera" del bonds emessi da "Parmalat Finance Corp. BV", già sopra menzionato; sunonchè, questo apacifico aspetto non risulta affrontato dalla difesa attrice in primo grado per desumerne un autonomo effetto risarcitorio — almeno nel confronti del

Whi

(v. pagg.22/23 della cliazione gr.l) – bensi piuttosto per indicario fra i dati da valorizzare come fonte di "errore" ai momento di prestere il proprio consenso negoziale.

Sta di falto, che il primo Giudice non ha riscontrato esplicitamente questa circoatanza, ed allora non vi sono che due alternative – entrambe preciusive per il gravame – polché se tale questione non risultasse mai prima dedotta davanii al Tribunale, ne deriverabbe la sicura preciusione a prospettaria per la prima volta in grado d'appello (non trattandosi di materia rilevabile ex officio dal Giudice): invero, non potrebbe ormat ammettersi un'iniziativa del genere, da sanzionare senz'eltro come "domanda nuova", per gli effetti dell'art,345 co.1° c.p.c.; d'altronde, ove pure la suddetta prospettazione fosse siata eventualmente compresa nel thema decidendum del "primo grado", allora saremmo comunque di fronte ad un caso di "omessa pronuncia" – la quale emergerebbe per tabulos – poiché si è appena osservato che, in proposito, nulla troviamo statuito dal Giudice parmense.

Tultavia, a propria volta, anche l'eventualità di una "decialone incompleta" avrebbe dovuto divenire oggetto di apposita doglianza dell'odierno appellante, che non l'ha invece formulata; alirimenti, in presenza del suddetto vizio si determina ugualmente la "preciusione interna" — che interviene ogniqualvolta una questione, seppur rilevabile d'utiticio, sia <....eppositamente denunciata o quindi... espressemente negata dol giudice di merito, ovvero sia rimesta senza espilcita risposta e tale omessa pronuncia non sia state poi oggetto di appello>> (v. Cass.28078/2011, Cass.23929/2007, ecc.) — polchè comunque <<...in assonza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, desumibita dell'art. 329, secondo comma, o.p.o., secondo cui l'attetto

W.

devolutivo dell'appollo non si verifica per 1 cepi delle sontenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudiceto>> (così Cass.11667/2003, nonchè cir. Cass.3863/2008, ecc.),

Ad ogni modo, glova osservare, per completezza, che - sulla scorta della castante glurisprudenza di questa Corte - non potrobbe essere trascurata la garanzia che comunque era fornita a "Parmalat Finance Corp B.V." della capogruppo "Parmalat s.p.a.": siamo così di fronte ad una situazione idonea sia ad escludere l'eventuale "errore essenziale" dell'investitore, e sia a amentire il necessario "nesso causale" fra la scelta del cliente (rivelatasi poi economicamente dannosa) e l'ipotizzato suo vizio del consenso (frutto dell'ipotizzata carenza informativa, da parte dell'istituto intermediario), al fini della qui reiterata doglianza di annullabilità, al sensi arti. 1426/1433 c.civ. Peraliro, basti rilevare come il comune default - che ha notoriamente coinvolto l'intero "gruppo" - impedisca di "riferire" il danno ai soli obbligazioniati di una certa società, non escludendoto (viceverar) nemmeno per le altre emittenti; in definitiva, l'acquisto dei bonde da una o dall'altra delle "consorelle Parmalat" non avrebbe implicato un esito aconomicamente diverso per il relativo investimento.

2) Quanto pol alla maleria del contendere non inclusa nelle premesse valutazioni, alamo di fronte a problematiche tutte ampiamente riscontrate dal primo Gludice -- pervenendo a soluzioni di merito negative, che tuttavia l'attuale impugnazione non poteva legittimamente "ignorare" -- cominciando dal "vizi del consenso" e dal "conflitto d'interessi", per investire altresi la dedotta violazione delle norme comportamentali imposte dal "fuir al

Win

responsabile dell'attività d'intermediazione; preliminarmente, va comunque ribadko che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris Instantiae funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - del molivi di gravame, che assolvono la funzione di definire l'estensione del desame doblesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità del motivi d'appello è imposta dall'art.342 o.p.o. quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass.S.U. n.16/2000) -comporta che, attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, devono essere prospettate tutte le censure avverso la senienza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentezioni venga rinviata a successivi momenti od atti del gludizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, v. Cass 1924/2011, Cass 6396/2004, eco.), le cul statuizioni non sono mai separabili dalle molivazioni che le sorreggono.

Esse vanno criticate non soltanto mediante la richiesta di riforma del decisum – sussistendo l'onere di indicare specificamente, per clascuna delle voci censurato, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla pronuncia. (v. Casa.25218/2011, Casa.S.U. 28057/2008, ecc.) – ma anche con rillevì volti ad incrinarne il fondamento logico/giuridico, non essendo il giudizio di appello un judicium novum con affetto devolutivo di ampiezza generale ed indiscriminata (in parlicolare, <<e/i>
contenza possa ritenersi validomento impugnato non è sufficiente che nell'atto di eppello sia manifestata una volentà in tale senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentalive che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnate, con espressa e motivata censure, miri ad incrinemo il fondamento logico-



gluidico>>, cosi Cass.S.U. 23299/2011; Cass.1924/2011, Cass. 12984/2006, Cass.24817/2005, ecc.): ed alirellanio, anche ove si dichiari la volontà di consura integrale dell'impugnata pronuncia, essendo costante l'onere di correlazione fra le ragioni di gravame – da esporro sempre in modo specifico – e le statuizioni della decisione, che si intendano di volta in volta così concretamente contestare (cfr. Cass.3130/2012, Cass.12032/2011, Cass.22193/2010, ecc.).

2) Sulia base di tali parametri logico/giuridici -- la cui violezione rende inammiseibile l'impugnazione, quale circostanza dievabile d'ufficio (v. Cass.12218/2003) -- questa Corte rileva senz'altro che, nel nostro caso, emerge la più ampia violezione dello regole dell'art.342 c.p.c.; invero, quale generalizzato riscontro, troviamo che l'appellante ha omesso di accompagnare la "enunciazione volitiva" doi suo gravame con la -- pur necessaria -- "illustrazione argomentativa", destinata a confutare o contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice: ne deriva -- una volla trascurata ogni indispensabile censura alla pur completa motivazione, enaliticamente espressa del Tribunale -- che la proliminare pronuncia d'inammissibilità dei presente appello deve senz'altro estendersi al complesso di tutte le residue domando, già singolarmente respinte con l'impugnata decisione.

Essendo opportuno meglio iliustrare il senso della declaratoria di inammissibilità appena enunciata, occorre riscontrare la tecnica espositiva della difesa appellante, in qualo proferisce richiamare il contenuto di precedenti giurisprudenziali ritenuli favorevoli alle proprie tesi, ma senza

pol evidenziare quali aspetti asseritamente finiscano così ementiti, riguardo lo scelte del Tribunalo di Parma: anzi, la sua decisione non viene neppure menzionata per tabulas nell'alto di gravame, né vi ha subito contestazioni apecifiche, circa i passaggi essenziali del razionale percorso argomentativo della sentenza; invero, la formulazione dell'atto secondo tali connotati -- che (ove pure fossero astrattamente condivisibili, in linea terorica) si presentano però "avulel" dal concreto andamento della motivazione di "prime oure" -- espone appunto la parte, su cui grava li relativo onere, al rischito di trascurare l'esigenza di "confutare" la pronuncia sfavorovole, limitando ingiustificatamente la sua iniziativa di "secondo grado" al mero piano "enunciativo" od "assertivo".

Alla stregua delle illustrate premesse, questa Corte deve concludere che nessuna delle censure dell'odierno appellante meriti di casore riconosciuta ammissibile, per le erilcolate ragioni suddellei ne deriva la piena conferma della decisione qui impugnata; segue poi la condanna al pagamento delle apese di giustizia del presente grado — a carico del soccombente — secondo quanto liquidato in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello – definitivamente pronunciando nella causa in Secondo Grado di cui al n.2108/2008 R.G.App. – promossa da propossa de pr

1) Visil gil arti,342, 345 e 346 c.p.c. - dichlara inammissibile l'appello

proposto da avverso l'impugnata sentenza (n.1433/2007), emessa dal Tribunate di Parma e depositata il 19/10/2007, che per l'effetto integralmente si conferma.

2) Condanna l'appellante suddetto alla rifusione delle spese processuali sostenule da controparte nel presente Grado, che liquida in complessivi Eu*4.400° per compensi, oltre IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il 19 marzo 2013 .

Il Presidente

į

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. sa Maria Basaulini

US SET 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Donosiloto in Concellora

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. sa Maria Bosaulini